

Registro Settore
N° 118
del 14/11/2019

Registro Generale
N° 878
del 14/11/2019

COPIA



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

1^ AREA SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018 - INDIZIONE SELEZIONE, APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA

Il giorno quattordici del mese di Novembre dell'anno 2019 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Nominato con Decreto Dir.le n° 1 - Prot. n° 25415 del 28.10.2019)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Integrativo 2016/2018 (parte normativa) e l'Accordo decentrato 2018 sottoscritti il 27 dicembre 2018;

VISTO l'art. 16 del CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali che disciplina l'istituto della progressione economica all'interno della categoria prevedendo l'adozione da parte degli Enti di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

DATO ATTO che, in appendice al predetto contratto, è riportata la "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali - Criteri e sistema di valutazione";

RICHIAMATA la determina R.G. n. 940 del 31.12.2018, e successivo Avviso pubblico prot. n° 9271 del 12.04.2019, con la quale è stata indetta la selezione per l'attribuzione della P.E.O. per l'anno 2018, regolarmente prevista e finanziata in sede di contrattazione decentrata 2018;

ATTESO che la Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.), *de qua*, prevede l'assegnazione di punteggio in riferimento a quattro fattori di seguito riportati:

- **esperienza acquisita** (riferita all'anzianità di servizio maturata);
- **formazione e aggiornamento professionale** (partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, e altre attività formative);
- **arricchimento professionale** (capacità ed abilità per incarichi ricevuti e attività espletata dal dipendente nell'ultimo triennio);
- **impegno e qualità delle prestazioni rese/valutazione dei risultati ottenuti** (esiti della valutazione della performance del triennio precedente);

DATO ATTO che a seguito del manifestarsi di talune incongruenze nel metodo di applicazione e calcolo dei punteggi di cui alla "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali", approvate in seno di contrattazione collettiva Integrativa vigente per le progressioni orizzontali dell'anno 2018, del Comune di Palmi, di cui al Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 27.12.2018, si è reso necessario sospendere in via di autotutela il procedimento *de quo*;

RICHIAMATA la determina R.G. n. 273 del 26.04.2019, con la quale, in via di autotutela ex art. 21-*quater* della legge n. 241/90, e s.m.i., il Responsabile dell'Area 1 ha proceduto a sospendere cautelativamente il procedimento di selezione in esame, al fine di adire - per il tramite del Presidente della delegazione di parte datoriale - la delegazione trattante di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 2016/2018 del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, competente alla sottoscrizione di un eventuale accordo di interpretazione autentica in ordine alle clausole controverse;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i., secondo il quale: *"Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse"*;

TENUTO CONTO che con deliberazione della G.C. n° 151 del 21.05.2019 l'Amministrazione comunale formulava le necessarie direttive alla delegazione di parte datoriale (costituita con deliberazione della G.C. n° 214 del 14.06.2018) in merito alla vicenda in esame, per l'avvio del confronto negoziale tra le parti;

VISTA l'ipotesi di Accordo di interpretazione autentica sottoscritta in data 11 giugno 2019 dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione di parte sindacale;

VISTE la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a corredo della predetta ipotesi di accordo, predisposte in data 18.06.2019 di concerto tra i Responsabili delle Aree 1 e 2;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 26 del 20.07.2019 ha comunicato la presa d'atto in relazione all'ipotesi dell'accordo di interpretazione autentica;

VISTA la delibera di G.C. n° 243 del 06.09.2019 con la quale l'Amministrazione ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte datoriale, Dott. Antonio Quattrone (Segretario Generale) alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo di interpretazione autentica inerente clausole controverse in materia di applicazione dell'istituto della P.E.O. contenute nella "Metodologia per l'attribuzione

delle progressioni economiche orizzontali - Criteri e sistema di valutazione”, riportata in appendice al C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) del 27.12.2018, nell'identico testo dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 11 giugno 2019 dalla delegazione di parte datoriale e dalla delegazione di parte sindacale, il cui contenuto qui si riporta di seguito integralmente:

Art. 1

(Clausole di interpretazione autentica)

1. Con riguardo agli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, nonché all'allegato “A” della “Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali - Criteri e sistema di valutazione”, riportata in appendice al C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27.12.2018, le parti concordano che l'attribuzione del punteggio in base ai fattori specifici di valutazione indicati nell'allegato “A” vada effettuata: secondo un sistema ponderale (in base alle modalità esplicitate nell'art. 6, comma 1, ultimo cpv, e nell'allegato “B”, pag. 59, ultimo cpv, della Metodologia) soltanto con riferimento al fattore “Impegno e qualità delle prestazioni rese/valutazione dei risultati ottenuti”, mentre – per quanto concerne gli altri fattori - i punteggi ivi previsti vadano considerati quali punteggi massimi attribuibili (in base alle modalità esplicitate nell'allegato “B” della Metodologia).

2. Per quanto concerne l'attribuzione di punteggio per la “partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento”, nell'ambito del fattore specifico di valutazione “Formazione e aggiornamento professionale”, le parti confermano che rientrano in questa categoria solo i corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, frequentati presso Università, statali e non statali, ovvero altri organismi formativi riconosciuti ai sensi di legge, purché dal relativo attestato risulti la frequenza con profitto o con superamento di esame finale. Parimenti, rientrano in questa categoria anche i corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, frequentati nell'ambito di attività formative organizzate o commissionate dal Comune di Palmi, purché dal relativo attestato risulti la frequenza con profitto o con superamento di esame finale. Resta comunque fermo quanto previsto dalla Metodologia per l'attribuzione di punteggio per la “Partecipazione ad altre attività formative”.

3. Le parti danno atto che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia, le clausole di interpretazione autentica di cui sopra sostituiscono le clausole controverse sin dall'inizio della vigenza del C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27.12.2018.

VISTO altresì l'art. 23 del D.Lgs. n° 150/2009 secondo cui:

“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

CONSIDERATO, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche devono essere riconosciute in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
- l'istituto deve essere riconosciuto in favore di una quota limitata di dipendenti, in base al dettato di cui all'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, che destina la quota prevalente delle risorse disponibili alla performance individuale;
- la collocazione nella fascia di merito alta, ex art. 19, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 150/2009 per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018; il C.C.I. del Comune di Palmi sottoscritto il 27.12.2018; l'Accordo di interpretazione autentica inerente clausole controverse in materia di applicazione dell'istituto della P.E.O. contenute nella "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali - criteri e sistema di valutazione", riportata in appendice al C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) del 27.12.2018, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con delibera di G.C. n° 243 del 06/09/2019

RILEVATO che con gli atti di cui sopra è stata approvata la nuova metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali del personale, disciplinante i criteri e il sistema di valutazione, e in particolare, che le clausole di interpretazione autentica dell'Accordo di cui sopra, sostituiscono le clausole controverse sin dall'inizio della vigenza del C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27.12.2018;

DATO ATTO che la suddetta metodologia definisce i requisiti di ammissione alla selezione, la procedura da seguire nonché i criteri oggetto di selezione e il correlato sistema di valutazione;

EVIDENZIATO che, unitamente al predetto CCI 2016-2018 è stato sottoscritto l'accordo decentrato 2018 per la destinazione e l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018, e che, in tale ambito, risultano finanziate progressioni economiche orizzontali di che trattasi, a valere sulla parte stabile del fondo per € 23.077,76 come da prospetto di calcolo del fondo per l'anno 2018, approvato con delibera di G.C. n° 409 del 27.12.2018;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (PEG parte finanziaria), e del riaccertamento dei residui dell'anno 2018, relativi all'Area 1, avvenuto con determina R.G. n. 229 del 10.04.2019, le somme a suo tempo impegnate per finanziare la PEO 2018, sono tutt'ora disponibili;

PRESO ATTO che il contingente di personale che potenzialmente può accedere alle progressioni in parola non risulta superiore al 33 per cento di quello esistente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, per ciascuna posizione economica, per come previsto dalla nuova metodologia per l'attribuzione della PEO;

DATO ATTO che la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Procedimento, con Decreto dirigenziale n° 1 - Prot. n° 25415 del 28.10.2019, con l'attribuzione di tutte le prerogative gestionali, ivi compresa l'adozione di atti aventi valenza esterna, nonché per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi;

RITENUTO in esecuzione a quanto disposto all'art. 16 del CCNL comparto Funzioni Locali, e all'art. 41 del Contratto collettivo integrativo - Accordo decentrato 2018, e tenuto conto della nuova metodologia, di indire la selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, in favore del personale, e contestualmente di approvare il relativo bando che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la valutazione sarà effettuata secondo il nuovo sistema di misurazione della nuova metodologia sulle progressioni economiche orizzontali;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 30 marzo 2019 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTA la delibera di G.C. n° 109 del 05.04.2019 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (PEG parte finanziaria - art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
- il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, e s.m.i.;
- il CCNL 21 maggio 2018;
- il CCI normativo per il triennio 2016-2018;
- l'Accordo decentrato economico per l'anno 2018;
- l'Accordo di interpretazione autentica inerente clausole controverse in materia di applicazione dell'istituto della P.E.O. contenute nella "Metodologia per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali – criteri e sistema di valutazione", riportata in appendice al C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) del 27.12.2018, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con delibera di G.C. n° 243 del 06/09/2019, che sostituiscono le clausole controverse sin dall'inizio della vigenza del C.C.I. 2016/2018 (parte normativa) sottoscritto il 27.12.2018
- il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il Decreto dirigenziale n° 1 - prot. n° 25415 del 28.10.2019;

Ritenuta la propria competenza in merito

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire la selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale per l'anno 2018, in favore del personale avente diritto;
3. di approvare l'avviso per la progressione economica orizzontale, che si allega alla presente, di cui fa parte integrante e sostanziale, contenente modalità e criteri di partecipazione alla selezione ai fini dell'attribuzione della progressione economica orizzontale nei limiti e con i criteri stabiliti;
4. di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la spesa complessiva per finanziare le progressioni economiche orizzontali previste per l'anno 2018, per un ammontare di € 23.077,76 , trova copertura negli appositi capitoli di bilancio suddivisi per singolo centro di costo, e la spesa di che trattasi risulta già impegnata in bilancio;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151 c. 4 D. Lgs 267/00;
- 7 di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Palmi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Angela Zerbo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.